



Sentenza n. 134/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23879 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente Perna Maria in qualità di Economo presso l'Amministrazione Provinciale di Cosenza per l'esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 38375) rappresentato e difeso dall'Avv. Herman Altomare presso il quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata altomare@pec.studiolegalealtomare.it / fax 0984/396113

Data per letta, con il consenso delle parti presenti, nella pubblica udienza del 12 giugno 2024 la relazione del Giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone che concludeva come da verbale di udienza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con la **relazione n. 501/2023** il Magistrato Istruttore del conto giudiziale n. 38375 ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio, ritenendo non regolare la gestione per una pluralità motivi.

1.1. Critiche al regolamento economale e alla gestione in generale

Il Magistrato Istruttore, in primo luogo, rileva criticità del regolamento economale in quanto sostanzialmente ammetterebbe - da parte dell'economo - il pagamento, di ogni e qualsiasi spesa, di varia natura e tipologia, purché funzionale ai servizi dell'Ente, con ciò derogando anche le corrette modalità di contabilizzazione dei pagamenti.

Afferma che la maggior parte dei pagamenti sarebbero stati effettuati attraverso l'utilizzo di fondi economali, anziché mediante le normali procedure di emissione di mandati di pagamento, e ciò anche quando si è rilevata la presenza di impegni di spesa adottati dai competenti Responsabili di settore, attraverso l'emissione di apposite determine, con ampio anticipo rispetto all'effettuazione del pagamento, disponendo altresì che fosse l'economo a provvedervi. Tale prassi procedurale sarebbe da considerarsi del tutto anomala, seppur prevista dal regolamento economale.

1.2. Le spese in conto residui

La relazione rileva l'eccessivo pagamento di spese in conto residui, laddove il servizio economato dovrebbe provvedere a minute spese di ufficio, di limitata entità, urgenti, indifferibili e non programmabili; al contrario, rileva l'Istruttore, sono da considerarsi "spese programmate" quelle per le quali esista una determina di impegno di spesa. Inoltre, le determine di impegno avrebbero dovuto essere riproposte in ciascun esercizio finanziario, a valere sul bilancio dell'esercizio di riferimento, a cura dei vari responsabili di settore. In dettaglio, la relazione ha elencato le spese effettuate in conto residui, desunte dai mandati economali trasmessi. Sommando le spese contestate in violazione del principio dell'annualità, esse complessivamente ammontano a € 5.160,80.

1.3. Le spese per multe e contestazioni. Altre spese irregolari.

Oltre ai succitati pagamenti in conto residui, la relazione rileva altresì spese per multe e accertamenti di contestazioni, la cui *irrogazione di sanzioni ed interessi di mora*, costituirebbero di per sé un danno per l'ente.

Si tratta delle seguenti spese:

- n. 2 contestazioni ADER per € 352,75 ciascuna (già contestate come in violazione del principio di annualità – determina n. 2150 del 19 dicembre 2018) per cui *mancherebbe l'atto di contestazione*
- con *mandato economale n. 104 del 7 giugno 2019* è stata pagata una *sanzione al Codice CDS* di cui al verbale di contestazione n. 860103520 per *€ 148,71* il cui impegno è stato registrato a seguito di determina n. 906 del 6 giugno 2019. Sulla stessa si prevede il recupero della somma nei confronti del dipendente interessato, ma di tale recupero non vi sarebbe prova
- con *mandato economale n. 180 del 12 novembre 2019*, sono stati pagati *€ 573,74* per *tasse di possesso, di cui € 3,48 per interessi di mora;*
- con *mandato economale n. 197 del 3 dicembre 2019* di *€ 178,92*, è stato pagato un *avviso di accertamento* emesso dalla Regione Calabria, relativo all'anno 2016 per *parziale versamento bollo autoveicoli*. Con lo stesso vengono irrogate *sanzioni per € 36,62, interessi di mora per € 11,75* e addebitate *spese di notifica per € 5,18* per un importo totale richiesto (compresa la differenza non pagata per *tassa di possesso*), di *€ 174,42*. Pertanto, la ulteriore differenza pagata, si riferisce ad ulteriori interessi di mora maturati, fino alla data di effettivo pagamento;
- infine, con *mandati economali n. 168-170-173-187 e 189*, sono state pagate *missioni per viaggio, soggiorno e ristorazione, a favore dei relatori* intervenuti per la giornata informativa, tenutasi il 28 ottobre 2019 e curata dall'ente dal titolo "*Tecnologia*

5G-opportunità e rischi”, per un totale di € 771,48. Tuttavia, l’articolo 9 del regolamento

economico prevede unicamente l’anticipo/ rimborso per missioni,

unicamente ai Consiglieri provinciali e dipendenti dell’ente.

2. Con **decreto del Presidente** di questa Sezione giurisdizionale n. 532/2023

del 27/12/2023 è stata fissata per la trattazione della causa l’udienza del 12 giugno

2024. Con ulteriore decreto presidenziale, reso in pari data, è stato designato re-

latore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso.

3. L’agente contabile si è costituita in data 21 maggio 2024 con il patrocinio

dell’Avv. Herman Altomare, depositando **memoria difensiva**.

Ha ripetutamente affermato di avere sempre operato nel rispetto del regola-

mento, ancorché contestato nel merito dall’Istruttore.

3.1. Per quanto riguarda l’**utilizzo di fondi in conto residui** ha evidenziato che

i vari pagamenti sono stati eseguiti esclusivamente sulla base degli impegni assunti

dai vari responsabili di settore che li hanno preventivamente autorizzati, stante

evidenti ragioni di urgenza ed indifferibilità. Sennonché, l’utilizzo dei fondi in

conto residuo non può essere, di per sé, fonte di responsabilità, proprio in quanto

previamente autorizzato e, comunque, non avendo determinato alcuna perdita

per l’Ente. A titolo esemplificativo ha invocato il *mandato economico n. 4*, per un

importo di € 233,90, evidenziando che l’impegno di spesa afferiva ai costi di re-

visione di 5 automezzi “spazzaneve”, revisione evidentemente indifferibile in re-

lazione al momento in cui è stata richiesta (8 gennaio 2019) e che, qualora non

effettuata, avrebbe determinato l’impossibilità di assicurare la viabilità provinciale

in caso di precipitazioni nevose. Ha rammentato che la Provincia di Cosenza

presenta numerosi tratti stradali ricadenti in zone montane.

Sempre con riferimento ai pagamenti di spese in conto residui nella relazione contabile “*si rilevano altresì spese per multe e accertamenti di contestazione, la cui irrogazione di sanzioni ed interessi di mora, costituiscono senz’altro un danno per l’ente. In particolare, oltre agli importi sopra evidenziati i quali si riferiscono anche a pagamenti effettuati in conto residui*”. A tale riguardo ha osservato:

(i) per quel che concerne il mandato economale n. 104 del 7.06.2019 relativo al pagamento di una *sanzione al CDS per € 148,71*, per il quale il Magistrato Istruttore evidenzia che non si avrebbe prova del recupero da parte del responsabile della violazione, l’Agente contabile ribatte che risulta versato in atti il verbale di contestazione n. 860103520 del 16.03.2019 nonché la nota del 07.06.2019 con cui il responsabile del servizio autoparco chiede al responsabile del servizio automezzi di provvedere al recupero di quanto dovuto nei confronti del dipendente responsabile della violazione;

(ii) per quel che concerne il mandato economale n. 180 del 12.11.2019 relativo al pagamento della somma di € 573,74 per “*tasse di possesso*”, di cui € 3,48 per *interessi di mora*, l’agente contabile evidenzia che il pagamento è stato effettuato con leggero ritardo rispetto alla scadenza del tributo (30.09.2019) in quanto il relativo mandato è stato emesso successivamente alla scadenza, in data 12.11.2019 ed eseguito nello stesso giorno;

(iii) per quel che concerne il mandato economale n. 197 del 3.12.2019 di € 178 relativo al pagamento di un *avviso di accertamento*. In merito nessuna responsabilità può essere attribuita all’agente contabile, neanche da ritardo, atteso che l’avviso di accertamento non consegue all’omissione di un pagamento preventivamente autorizzato e non eseguito o eseguito con ritardo dall’agente contabile.

(iv) per quel che concerne i mandati economici n. 168, 170, 173, 187 e 189 relativi al pagamento di *missioni di viaggio, soggiorno e ristorazione per un totale di € 771,48*, asseveratamente emessi in violazione dell'art. 9 del regolamento economico, ha ritenuto la contestazione infondata in quanto la norma di riferimento non sarebbe l'art. 9 del regolamento economico bensì l'art. 8 lettera "o", il quale prevede quanto segue: *"L'Economo prevede nei limiti delle anticipazioni trimestrali alle seguenti spese (...): spese di rappresentanza (servizio fotografico, servizio ricevimento bar in occasione di visite, convegni ecc. Acquisto fiori ed assimilabili per un importo non superiore a £. 400.000"*. Dall'esame dei mandati risulterebbe che le spese effettuate sarebbero relative ad acquisto biglietti per i relatori del convegno, spese di soggiorno e ristorazione.

4. All'udienza del 12/6/2024, nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione. Data per letta la relazione del Giudice relatore con il consenso delle parti presenti, il Pubblico Ministero ha concluso nell'interesse della legge e dell'erario, sottolineando l'irregolarità del conto. Ha affermato che, a fronte di un regolamento economico illegittimo, l'agente contabile non avrebbe dovuto applicarlo. Per il resto si è rimesso alle determinazioni del Collegio.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Premessa

Il conto in esame ha ad oggetto la gestione economica di un ente provinciale, e precisamente della Provincia di Cosenza, per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le critiche al regolamento economico.

Preliminarmente il Collegio non condivide le criticità mosse dall'Istruttore al regolamento economico. Secondo la relazione di irregolarità, il regolamento ammetterebbe - da parte dell'economo - il pagamento di ogni e qualsiasi spesa di

varia natura e tipologia, purché funzionale ai servizi dell'Ente.

2.1. Rammenta il Collegio che la gestione economale è una gestione in deroga al principio di programmazione della spesa e alle consuete procedure d'appalto e che *“l'economista è tenuto ad utilizzare il fondo di economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per effettuare anticipazioni non espressamente contemplate”*.

Per questi motivi la giurisprudenza ha più volte ricordato che l'economista, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

La *ratio* dei predetti limiti alla gestione economale risiede in ciò che il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa.

2.2. Ora, un primo aspetto da chiarire è comprendere quale sia il **Regolamento economale applicabile all'ente**. Sono stati versati in atti due regolamenti:

(i) quello approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 126 del 28 settembre 1987;

(ii) quello adottato con *delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 10 gennaio 2013*, il cui art. 65 tuttavia così dispone: *“Il Servizio di Economato è disciplinato secondo le procedure individuate nell'apposito Regolamento Economale facente parte integrante del presente regolamento sotto la lettera A”*. L'allegato A non è stato trasmesso.

Senonché, la relazione di irregolarità ha ritenuto che il regolamento oggetto di rinvio fosse comunque quello del 1987. A pag. 2 della Relazione, infatti, si afferma quanto segue: *“Tuttavia, dai verbali di verifica di cassa redatti dal Collegio dei*

Revisori si evince che tale regolamento è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n.

*3 del 10 gennaio 2013, ma **al contempo rinviato al regolamento economale del***

1987 con riferimento alla regolarità delle spese'

2.3. Ed allora, appurato che le critiche della Relazione sono mosse al regolamento del 1987, non pare al Collegio che detto regolamento, sebbene risalente al 1987, ammetta qualsiasi spesa in spregio ai fondamentali principi della gestione economica.

L'**art. 8 del regolamento**, rubricato "**Spese di economato**", in dettaglio dispone:

"L'Economo provvede nei limiti delle anticipazioni trimestrali alle seguenti spese:

a) Riparazione, manutenzione, adattamento di mobili, macchine ed attrezzi di ufficio per un importo accertato e documentato non superiori a £.500.000;

b) acquisto materiale di pulizia (stracci, detersivi ed altri assimilabili) di disinfezione, disinfe-stazione, derattizzazione, materiale sanitario per il personale e per i locali degli Uffici Centrali e Periferici, sempre che l'importo massimo per il fabbisogno annuale di ciascun oggetto non superi il valore complessivo di £. 250.000;

c) pubblicazione di bandi di concorso e di avvisi di gare inserzioni su giornali quotidiani;

d) abbonamento a giornali quotidiani, riviste periodiche, bollettini e agenzie di informazioni, abbonamento alla G.U. della Repubblica.

e) rilegatura, restauro di libri e registri - Riproduzione di fotocopie

f) Servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo;

g) acquisto, revisione e riparazione di strumenti antincendio e antifurto per una spesa massima di £. 500.000;

h) spese per l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti telefonici di illuminazione e di riscaldamento per un importo accertato per ciascuno intervento non superiore a £.

500.000;

i) spese per tasse ed altri oneri connesse all'esercizio automobilisti co nelle cifre e effettivamente dovute per ciascun anno;

l) spese per acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiale di consumo per un valore, complessivo ed accertato di £. 500 .000 sull'intero arco dell'anno e per tutti i mezzi in dotazione;

m) abbonamento sui mezzi di trasporto urbano ed extraurbano—uscieri ed altro personale per ritiro delibere CO. RE. CO.;

n) acquisto di valori bollati, spese per registrazione di contratti, spese per notifiche di atti, rinnovo di assegni e vagli postali scaduti, richiesta di riemissione di assegni e vagli perduti;

o) spese di rappresentanza (servizio fotografico, servizio ricevimento bar in occasione di visite, convegni ecc. Acquisto fiori ed assimilabili per un importo non superiore a £. 400.000;

p) spese postali (spedizione pacchi, telegrammi, ecc.);

q) tutte le altre spese di competenza esclusiva del Provveditorato della Provincia nei casi accertati di urgente necessità previo nullaosta del predetto ufficio e per un importo non superiore a £. 300.000;

r) tutte le spese che per disposizione di legge o per integrazione al presente regolamento si debbono provvedere a mezzo dell'Economo”.

La piana lettura dell'art. 8 cit. induce a ritenere che le spese economali siano adeguatamente tipizzate dal Regolamento, che forse necessiterebbe unicamente della previsione di un tetto massimo “generale”, ossia valevole per tutte quelle tipologia di spesa per cui un limite non è già esplicitato.

3. Le critiche alla gestione economale

Sono invece condivise dal Collegio le critiche mosse alla gestione nel suo complesso. La gestione, infatti, esibisce il sistematico utilizzo dei fondi economali

anche in presenza di impegni di spesa adottati dai competenti responsabili di settore, attraverso l'emissione di apposite determine, con ampio anticipo rispetto all'effettuazione del pagamento, disponendo altresì che fosse l'economista a provvedervi. Tale prassi procedurale è da considerarsi del tutto anomala, e qualsiasi regolamento economico che la consentisse sarebbe illegittimo perché contrario alla stessa ragione d'essere della gestione economica, che per definizione – lo si ribadisce – è una gestione finalizzata a conferire snellezza alla gestione delle piccole spese, minute ed urgenti (ai sensi dell'art.153 comma 7 TUEL), ma non può in alcun modo aggirare le procedure ordinarie previste dalla contabilità pubblica.

3.1. Le spese in conto residui

Altro aspetto della gestione assolutamente irregolare è dato dall'eccessivo pagamento di spese in conto residui, laddove il servizio economico dovrebbe provvedere a minute spese di ufficio, di limitata entità, urgenti, indifferibili e non programmabili. Correttamente afferma l'Istruttore che sono invece “spese programmate” quelle per le quali esista una determina di impegno di spesa.

In dettaglio, la relazione ha elencato le spese effettuate in conto residui, desunte dai mandati economici trasmessi. Sommando le spese contestate in violazione del principio dell'annualità, ed esse complessivamente ammontano a € 5.160,80.

MANDATO	DATA	RESIDUO	IMPORTO	TIPOLOGIA DI SPESA
3	08.01.2019	2017	233,9	Revisione n. 5 automezzi
4	09.01.2019	2018	233,9	Revisione n. 5 automezzi
6	11.01.2019	2017/2018	327,46	Revisione n. 7 automezzi
12	21.01.2019	2018	30	Contributo unificato
13	22.01.2019	2018	6,8	Copie verbali
14	23.01.2019	2018	374,24	Revisione automezzi

16	25.01.2019	2018	15,5	Spese legali
17	18.01.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
20	28.01.2019	2017	200	Pneumatici
24	14.02.2019	2018	280,68	Revisione automezzi
26	14.02.2018	2018	306,5	Nota trascrizione ADER
27	15.02.2019	2018	280,8	Revisione automezzi
29	18.02.2019	2018	93,56	Revisione automezzi
38	06.03.2019	2017	11,53	Spese legali
43	15.03.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
44	19.03.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
52	27.03.2019	2018	20,5	Spese legali
53	27.03.2019	2017	12	Lavaggio autoveicoli
60	03.04.2019	2018	352,75	Atto contestazione ADER
61	04.04.2019	2017	18,48	Spese legali
65	10.04.2019	2018	52,49	materiale vario
66	11.04.2019	2018	11,62	Spese legali
70	30.04.2019	2017	118	autoparco
76	06.05.2019	2018	12,87	Spese legali
77	07.05.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
78	07.05.2019	2018	7,6	Spese legali
79	08.05.2019	2018	11,3	Spese legali
80	08.05.2019	2018	54	Spese legali
82	14.05.2019	2018	11,5	Spese legali
84	15.05.2019	2018	352,75	Atto contestazione ADER

88	23.05.2019	2018	93,56	Revisione automezzi
97	29.05.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
101	04.06.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
105	12.06.2019	2018	92	Revisione automezzi
109	24.06.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
126	11.07.2019	2018	233,9	Revisione automezzi
129	15.07.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
131	17.07.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
139	23.07.2019	2018	93,56	Revisione automezzi
152	04.09.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
153	05.09.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
161	23.09.2019	2018	140,34	Revisione automezzi
166	30.09.2019	2016	266,45	Atto revis. terreni
171	09.10.2019	2018	46,78	determina del 22 dicembre 2018 n. 2204 (revisione automezzi)
175	16.10.2019	2018	15	varie
182	14.11.2019	2018	46,78	Revisione automezzi
183	20.11.2019	2018	187,12	Revisione automezzi
TOTALE			5160,8	

Ora, l'esame nel merito delle predette spese induce senz'altro ad affermarne l'inerenza alle funzioni dell'ente. La violazione del principio di annualità è tuttavia macroscopica ed innegabile: basti osservare che vi sono residui relativi all'anno 2017, ossia a ben due esercizi addietro.

Sicché – ferma restando la formale violazione del principio di annualità della gestione e quindi l'irregolarità di quest'ultima – trattandosi di spese obbligatorie o

ordinarie e comunque inerenti alla funzionalità dell'ente, l'importo di € 5.160,80

non può essere addebitato all'agente in applicazione della *compensatio lucri cum*

damno: non sarebbe equo se restassero a carico del contabile, il cui operato rimane

tuttavia non regolare. Per questi motivi alla sicura irregolarità della gestione, in

parte *qua*, non corrisponde un ammanco da addebitarsi al contabile.

1.3. Le spese per multe e contestazioni

Oltre ai succitati pagamenti in conto residui, tuttavia, la relazione rileva altresì

spese per multe e accertamenti di contestazioni, la cui irrogazione di sanzioni ed

interessi di mora, costituirebbero di per sé un danno per l'ente.

Si tratta delle seguenti spese:

❖ con *mandato economale n. 104 del 7 giugno 2019* è stata pagata una sanzione

irrogata ai sensi del codice della strada di cui al verbale di contestazione n.

860103520 per € 148,71 il cui impegno è stato registrato a seguito di deter-

mina n. 906 del 6 giugno 2019, adottata dal dirigente del settore viabilità e

manutenzione del territorio. Sulla stessa si prevede il recupero della somma

nei confronti del dipendente interessato, di cui non si ha prova.

€148,71

❖ con *mandato economale n. 180 del 12 novembre 2019*, sono stati pagati € 573,74

per tasse di possesso, di cui € 3,48 per interessi di mora;

€ 3,48

❖ con *mandato economale n. 197 del 3 dicembre 2019* di € 178,92, è stato pagato un

avviso di accertamento emesso dalla Regione Calabria, relativo all'anno 2016

per parziale versamento bollo autoveicoli. Con lo stesso vengono irrogate

sanzioni per € 36,62, interessi di mora per € 11,75 e addebitate spese di no-

tifica per € 5,18 per un importo totale richiesto (compresa la differenza non

pagata per tassa di possesso), di € 174,42. Pertanto, la ulteriore differenza

pagata, si riferisce ad ulteriori interessi di mora maturati, fino alla data di

effettivo pagamento

(36,72+11.75+5,18= € 53,65);

❖ vi sono poi n. 2 contestazioni ADER per € 352,75 *ciascuna* (già contestate come

in violazione del principio di annualità – determina n. 2150 del 19 dicembre

2018) per cui manca l'atto di contestazione

(352,75*2= € 705,50);

per un **totale di € 911,33.**

Ritiene il Collegio che le sanzioni e gli interessi conseguenti al mancato tempe-

stivo pagamento di imposte, tasse o sanzioni non possono essere addossati

all'Ente, non soltanto perché il relativo versamento esula dall'ambito tassativo

delle spese sostenibili con il fondo economale, ma anche, e soprattutto, poiché le

spese per sanzioni sono di carattere personale, dunque non vanno poste a carico

dell'ente bensì degli autori delle violazioni (nella specie, gli autori del ritardo nel

pagamento o delle violazioni del codice della strada).

Con riferimento al **mandato economale n. 104 del 7.06.2019** relativo al paga-

mento della sanzione per violazione CDS per € 148,71, l'Agente contabile ribatte

che risulta versato in atti il verbale di contestazione n. 860103520 del 16.03.2019

nonché la nota del 07.06.2019 con cui il responsabile del servizio autoparco ha

chiesto al responsabile del servizio automezzi di provvedere al recupero di quanto

dovuto nei confronti del dipendente responsabile della violazione. Tuttavia, si

conviene con l'Istruttore che di tale recupero non vi è prova e pertanto -secondo

i rigorosi principi della giurisprudenza di questa Corte - la spesa non è ammissibile

a discarico.

In conclusione, il pagamento attraverso fondi economici delle predette sanzioni non è ammissibile a carico per un importo totale di € 911,33.

3.2. Le spese per “missioni”

Infine, rileva l'Istruttore che con mandati economici n. 168-170-173-187 e 189, sono state pagate missioni per viaggio, soggiorno e ristorazione, a favore dei relatori intervenuti per la giornata informativa, tenutasi il 28 ottobre 2019 e curata dall'ente dal titolo “*Tecnologia 5G-opportunità e rischi*”, per un totale di € 771,48.

Tuttavia – contesta l'Istruttore - l'articolo 9 del regolamento economico prevede unicamente l'anticipo/ rimborso per missioni, unicamente ai Consiglieri provinciali e dipendenti dell'ente.

Senonché, il Collegio conviene con la difesa del contabile laddove afferma che la spesa in questione non sia in realtà suscettibile all'art. 9 del Regolamento, rientrando invece nella previsione dell'art 8 lettera o) del regolamento medesimo, laddove contempla “*spese di rappresentanza (servizio fotografico, servizio ricevimento bar in occasione di visite, convegni ecc.)*”. La spesa è dunque scaricabile.

4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'**irregolarità della gestione** per il sistematico ricorso a fondi economici per il pagamento di spese già oggetto di impegno con apposita determina, nonché per le sistematiche violazioni del principio di annualità della gestione. Prassi, questa, che nel corso dell'esercizio ha portato a sostenere oltre 5.000 euro di spese in conto residui. Questi importi non vengono addebitati al contabile – lo si ribadisce – per via della acclarata inerzia alle funzioni dell'ente; esse costituiscono tuttavia una prassi da stigmatizzare e non consentono di addivenire a una pronuncia di regolarità della gestione.

Quanto all'ammontare, esso deve essere rideterminato, alla luce delle considerazioni svolte, in € 911,33, tutte riconducibili a pagamenti di sanzioni che non erano

effettuabili a carico del fondo economale e comunque non debbono rimanere a carico dell'ente. Deve quindi pronunziarsi la **condanna dell'economista** al pagamento della somma suddetta.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine ai sensi dell'art.31 commi 1 e 5 c.g.c. .

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame

- dichiara irregolare il conto

- condanna l'agente contabile al pagamento di € **911,33** a favore dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sabrina Facciorusso

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 03/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23879
 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 501/2023
 n. 3 copie predetto atto per uso notifica
 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 532/2023
 n. 3 copie predetto atto per uso notifica
 DIRITTI DI CANCELLERIA
 ORIGINALE SENTENZA
 FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
 DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
 DICONSI EURO QUATTROCENTODODICI/87

TOTALE

FOGLIO

2	€ 32,00
6	€ 96,00
1	€ 16,00
3	€ 48,00
5	€ 50,40
5	€ 80,00
	€ 80,00
	€ 10,47
	€ 412,87

Il Funzionario
 Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente